

Il Dirigente del Settore Polizia Municipale

Premesso che con citazione presso il Giudice di Pace di Marano di Napoli, il sig. *****conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania, Agenzia Entrate e Riscossione, e Prefettura di Napoli affinché l'autorità giudiziaria provvedesse ad accertare l'insussistenza e/o l'illegittimità relativamente alle cartelle esattoriali n°07120120085563560000 e 07120130118808720000 emesso/a dal Comando Polizia Municipale di quest'Ente e, per l'effetto, condannarlo al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario ed annullare l'atto de quo;

Considerato che per alcune sentenze, per ragioni oggettive ed imprevedibili, sono già trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e che, pertanto, si ritiene doveroso procedere alla tempestiva liquidazione delle sentenze in parola al fine di evitare l'aggravio di spese consequenziali alle azioni esecutive da parte dei creditori.

Considerato, altresì, che nei contenziosi de quibus il Comando di Polizia Municipale, predispone puntualmente memorie difensive che provvede ad inviare o depositare presso l'Ufficio del giudice di Pace, ma l'Ufficio legale comunale non può contare sulla presenza di dipendenti avvocati che possano assicurare la presenza in udienza e l'elevato numero di ricorsi non consente l'affidamento del servizio ad avvocati esterni, pena l'elevata incidenza del costo sul bilancio comunale.

Che l'elevato numero dei ricorsi è riconducibile alla diffusa pratica utilizzata dai trasgressori delle norme al CdS di produrre in giudizio un estratto di ruolo da cui risulta l'esistenza di una cartella esattoriale accompagnata dalla asserzione della mancata notifica. Il trasgressore, quindi, non impugna il verbale perché regolarmente notificato, non impugna la cartella esattoriale perché anch'essa regolarmente notificata, ma attende il decorso dei 5 anni per impugnare l'estratto di ruolo e costringere la controparte a fornire la prova contraria dell'avvenuta notifica della cartella o degli atti interruttivi della prescrizione.

Vista la Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n°5777/21, pubblicata in data 18/09/2021 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 05/03/2026 prot. n°32468 relativa al giudizio proposto dal sig. ***** con la quale il Giudice di Pace di Marano di Napoli in accoglimento della domanda attorea, ha condannato il Comune di Giugliano in Campania, Prefettura di Napoli e Agenzia di Entrate e riscossione, al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in complessivi € **480,74**, di cui € **300,00** per diritti ed Onorari, € **45,00** per spese generali al 15%, € **13,80** per Cpa, € **43,00** per contributo unificato, € **43,00** per spese esenti ed € **78,94** per Iva, con attribuzione *****

Richiamati:

l'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs n°267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,

l'art. 14, 1° comma, del D.L. n°669/1996, come modificato dall'art. 147 della L. n°388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di

danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n°F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “*Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali*”;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;

della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n°6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n°353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n°22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.Lgs n°267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è

maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n°210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n°12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n°326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n°122/PRSP/2016, n°152/2016/PAR n°29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti del servizio Polizia Stradale Ufficio Contravvenzioni - Contenzioso, delle spese di giudizio per un importo che liquida in complessivi € **480,74**, di cui € **300,00** per diritti ed Onorari, € **45,00** per spese generali al 15%, € **13,80** per Cpa, € **43,00** per contributo unificato, € **43,00** per spese esenti ed € **78,94** per Iva in favore dell'avvocato

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n.267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della Dirigenza;

Visto il Decreto Commissariale n. 373 del 08/05/2025 con cui è stato conferito al Col. Luigi De Simone, incarico di Dirigente-Comandante del Settore Polizia Municipale;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2026 - 2028;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2026 - 2028;

Visto la Delibera Commissariale, con poteri della Giunta Comunale n.5 del 25/03/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

Rilevato che:

la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n°267/00 ed in particolare quella prevista al comma 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;

è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;

che per le sentenze che prevedono la solidarietà del pagamento delle spese legali con Agenzia della Riscossione ex Equitalia e/o altri enti, l'Ente si attiverà per le azioni di rivalsa per il tramite dell'ufficio preposto;

il finanziamento della complessiva somma di complessivi € **480,74**, di cui € **300,00** per diritti ed Onorari, € **45,00** per spese generali al 15%, € **13,80** per Cpa, € per contributo unificato, € **43,00** per spese esenti ed € **78,94** per Iva, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, trova copertura sul capitolo 10301090 missione 03 programma 01 del bilancio pluriennale 2026-2028 esercizio finanziario 2026;

Dato atto che:

l'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n°267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;

l'articolo 23, comma 5, della Legge n°289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

ATTESTA

Che gli elementi e le notizie sopra descritti corrispondono a verità e sono stati verificati;

Che il presente debito fuori bilancio è sorto a causa, come riportato, della condanna al pagamento delle spese di lite;

Che il su scritto debito fuori bilancio non risulta prescritto, ai sensi dell'art. 2934 e ss.del c.c.;

Che alla data odierna non risulta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo;

Che è necessario procedere al riconoscimento del debito al fine di evitare l'aggravio di spese consequenziali alle azioni esecutive da parte dei creditori.

PROPONE

Riconoscere, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n°5777/21, pubblicata in data 18/09/2021 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 05/03/2026 prot. n°32468 relativa al giudizio proposto dal sig./ra***** , ed avente ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza e/o dell'illegittimità relativamente alle cartelle esattoriali n°07120120085563560000 e 07120130118808720000 emesso/a dal Comando Polizia Municipale di quest'Ente, con la quale il Giudice di Pace di Marano di Napoli in accoglimento della domanda attorea, ha annullato alle cartelle esattoriali n°07120120085563560000 e 07120130118808720000 del Comando Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania, condannandolo in solido con Agenzia Entrate e riscossione e Prefettura di Napoli, al

pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € **480,74**, di cui € **300,00** per diritti ed Onorari, € **45,00** per spese generali al 15%, € **13,80** per Cpa, € per contributo unificato, € **43,00** per spese esenti ed € **78,94** per Iva*****

Dare atto:

che la complessiva somma di € **480,74** trova imputazione sul capitolo 10301090 del bilancio 2026/2028 -annualità 2026- denominato “debiti fuori bilancio” missione 03 programma 01;

che si provvederà ad attivare le azioni di rivalsa verso il coobbligato in solido per il tramite dell’ufficio preposto;

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000;

Trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art.23 L. n°289 del 27/12/2002.